



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

UFFICIO ELETTORALE

Avviso: Iscrizione negli Elenchi Integrativi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello - Art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287.

Si informano i cittadini residenti, di età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni, in possesso dei requisiti di legge sotto indicati, che entro il termine perentorio del **31 luglio 2019**, possono presentare mediante la compilazione dell'allegato modello, disponibile anche presso l'Ufficio Elettorale, domanda di inclusione negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.

I Giudici Popolari sono cittadini che, pur non svolgendo la professione di magistrato, sono chiamati ad esercitare funzioni di giudizio nelle Corti di Assise e Corti di Assise di Appello e insieme al magistrato costituiscono un unico collegio giudicante.

L'iscrizione negli Albi è condizione necessaria per essere designati a svolgere la funzione di Giudice Popolare di Corte di Assise e/o di Corte di Appello in occasione di processi. L'ufficio di Giudice Popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive. Gli Albi sono permanenti e sono soggetti ad aggiornamento biennale (negli anni dispari).

REQUISITI DI ISCRIZIONE (previsti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287):

CORTE DI APPELLO	CORTE DI ASSISE DI APPELLO
a) possesso della cittadinanza italiana;	a) possesso della cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;	b) godimento dei diritti civili e politici;
c) buona condotta morale;	c) buona condotta morale;
d) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;	d) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
e) diploma di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.	e) diploma di scuola media di secondo grado (scuola superiore), di qualsiasi tipo.

INCOMPATIBILITA' (sono comunque esclusi dall'Ufficio di Giudice Popolare le seguenti categorie di persone - rif. art. 12 legge sopra citata):

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

DURATA:

Si rimane iscritti negli Albi dei Giudici Popolari fino a cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge o per trasferimento della residenza in altro Comune. **Si ricorda, inoltre, che coloro che sono già inclusi negli Albi NON devono rinnovare la domanda.**

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Le domande di iscrizione, debitamente sottoscritte e accompagnate da fotocopia non autenticata del documento di identità del richiedente in corso di validità, possono essere presentate direttamente all'Ufficio Elettorale del Comune di Terracina, situato in Via Appia Km 101 (ex Tribunale), oppure spedite a mezzo posta al suddetto indirizzo tramite raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso farà fede la data del timbro postale), oppure trasmesse a mezzo fax al n. 0773/707204, secondo i termini di scadenza sopra riportati. Le domande potranno essere anche inviate per via telematica tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica semplice (E-mail): ufficio.elettorale@comune.terracina.lt.it;
- Posta elettronica certificata (P.E.C.): servizi.demografici@pec.comune.terracina.lt.it.

Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

MODALITA' E TEMPI DI RISPOSTA:

Entro il mese di agosto, la Commissione Comunale, incaricata della formazione e dell'aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello, composta dal Sindaco, o da un suo delegato, e da 2 Consiglieri comunali, accertata l'idoneità e i requisiti di legge dei richiedenti, provvede alla formazione dei due elenchi ed entro il 10 di settembre li trasmette al Presidente del Tribunale Ordinario di Latina. Dal 15 settembre al 31 ottobre la Commissione Circondariale provvede alla revisione di sua competenza ed entro il 15 novembre, gli elenchi compilati dalla medesima Commissione sono resi noti, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e con pubblico manifesto. Entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ogni cittadino maggiorenne può presentare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria del Tribunale Ordinario di Latina. Ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti al suddetto Tribunale.

OBBLIGHI E RIMBORSI:

Gli iscritti all'Albo dei Giudici Popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma che va da euro 2,58 a euro 15,49, nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento. I Giudici Popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del Comune di residenza. Attualmente ai Giudici Popolari spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Legge 10 aprile 1951, n. 287 "Riordinamento dei giudizi di Assise";
- Legge 5 maggio 1952, n. 405 "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per i minorenni";
- Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni".

ALLEGATI:

- Domanda di iscrizione negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.

ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE ALL' UFFICIO ELETTORALE COMUNALE DURANTE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO OPPURE CHIAMANDO IL NUMERO DI TELEFONO SOTTO RIPORTATO.

DOVE RIVOLGERSI	Settore Servizi Demografici - Ufficio Elettorale
Indirizzo	Via Appia Km 101 (ex Tribunale) - 04019 TERRACINA (LT)
Telefono	0773 - 707.202/201
Fax	0773 - 707.204
Orario	Il Lunedì, il Mercoledì ed il Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00; il Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30
E-Mail	ufficio.elettorale@comune.terracina.lt.it
Posta Elettronica certificata (P.E.C.)	servizi.demografici@pec.comune.terracina.lt.it
Responsabile	I.D.A. Piero SPERLONGA